

*Articolo 6*

I protocolli 1. e 2 nonché l'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar sono abrogati e sostituiti dal presente protocollo e dal suo allegato.

*Articolo 7*

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 21 maggio 1989.

---

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA MALGASCIA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze

Previo pagamento del canone da parte degli armatori, le competenti autorità della Comunità presentano alle competenti autorità malgascse una domanda per ciascun peschereccio che intenda pescare in virtù dell'accordo. La domanda deve essere compilata nel formulario appositamente previsto dal Madagascar, conforme al modello accluso.

Le autorità malgascse rilasciano quindi la licenza di cui all'articolo 4 dell'accordo alla delegazione della Commissione delle Comunità europee ad Antananarivo entro il termine di quindici giorni lavorativi.

Gli armatori delle navi tonniere sono tenuti a farsi rappresentare da un agente marittimo nel Madagascar.

2. Validità delle licenze

Le licenze sono valide un anno. Esse sono rinnovabili.

Ciascuna licenza viene rilasciata per un peschereccio determinato e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità economica europea e in caso di forza maggiore, la licenza di un peschereccio può essere sostituita da una licenza per un altro peschereccio avente caratteristiche analoghe a quelle del peschereccio da sostituire. L'armatore di quest'ultimo consegna la licenza annullata al ministero malgascio incaricato della pesca, per il tramite della delegazione della Commissione delle Comunità europee.

Nella nuova licenza si deve indicare:

- la data del rilascio
- il fatto che essa annulla e sostituisce quella del peschereccio precedente.

3. Pagamento delle licenze

a) *Navi tonniere congelatrici*

Per le navi tonniere congelatrici oceaniche, i canoni di cui all'articolo 5 dell'accordo sono fissati a 20 ecu per tonnellata di tonno catturata nella zona di pesca malgascia.

Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato all'erario malgascio di una somma forfettaria annua di 1 000 ecu per tonniere congelatrice.

b) *Altri pescherecci*

Per i pescherecci diversi dalle navi tonniere, i diritti di licenza sono fissati in base alla loro stazza lorda.